

Circolari 24 Fisco

24 Luglio 2017

Il Sole
24 ORE

Plusvalenze e dividendi: si abbassa l'Ires, si alza la quota imponibile

I redditi di capitale e i redditi diversi

La nuova tassazione

CIRCOLARI 24 FISCO

CIRCOLARI

I redditi di capitale e i redditi diversi

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Mentre i dividendi rientrano tra i redditi di capitale, che vengono tassati per cassa e al lordo, la realizzazione di un plusvalore dovuto dalla cessione di partecipazioni rientra tra i redditi diversi e subisce una tassazione sempre per cassa ma sul valore netto.

COMMENTO

L'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986, individua e suddivide i redditi in sei categorie:

- i redditi fondiari,
- i redditi di capitale,
- i redditi di lavoro dipendente,
- i redditi di lavoro autonomo,
- i redditi d'impresa,
- i redditi diversi.

La seconda tipologia di redditi è quella dei redditi di capitale. Con riferimento a tali redditi, al fine di evitare facili complicazioni, il Legislatore fiscale fornisce, sempre all'interno del testo unico, una elencazione analitica e tassativa di quelli che sono i redditi che vanno a formare la categoria in commento. E' bene premettere, rinviando alla tabella che segue per l'elencazione dei redditi, che due sono le regole che governano i redditi in commento:

- la tassazione avviene per cassa e, quindi, solo nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti,

-la tassazione avviene al lordo, ossia senza la possibilità di abbattere tali redditi a fronti di “costi” sostenuti per la produzione degli stessi. Come si avrà modo di dire, questa tipologia di tassazione “al lordo” differisce dalla tassazione dei redditi diversi avviene invece sempre al netto.

I redditi di capitale – Art. 44 del Tuir

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da conti correnti

Gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

Gli interessi e gli altri proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari nonché dei certificati di massa

Le rendite perpetue

Le prestazioni annue perpetue di cui agli artt. [1861](#) e [1869](#) del C.c.

I compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia

Gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires, imposta sul reddito delle società (sostanzialmente le società di capitali)

Gli utili derivanti da associazione in partecipazione

Gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. [2554](#) del C.c. (c.d. contratto di cointeressenza agli utili)

I proventi derivanti dalla gestione (effettuata nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti) di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti

I proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute

I proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

I redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma periodica

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

I redditi imputati al beneficiario di Trust

Gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale

All'interno dell'articolo [44 del testo unico delle imposte sui redditi](#), DPR 917 del 1986, risulta esservi, tra l'elencazione dei redditi di capitale, anche una voce generica che prevede per la precisione che sono redditi di capitale anche gli “interessi e proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale”.

Fra i redditi che vale la pena di evidenziare, se non altro perché si tratta, volendo usare un termine improprio, dei più noti, vi sono i dividendi percepiti da società di capitali nonché gli interessi che si ricevono in relazione al capitale dato a prestito.

In tema di dividendi, della cui modalità di tassazione, per cui è scattata anche una recente modifica normativa, si dirà nella seconda parte della presente circolare, risulta utile ricordare che esistono forme di tassazione diverse a seconda della tipologia di partecipazione detenuta e del tipo di società partecipata.

Vale la pena di evidenziare che un'altra categoria di redditi che rientrano tra quelli di capitali sono quelli che vengono percepiti dall'associato, e derivanti dal rapporto di associazione in partecipazione.

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dagli articoli [2549](#) e seguenti del codice civile, e prevede, sostanzialmente e senza entrare nei dettagli del contratto, che l'associante attribuisca all'associato “una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

Proprio con riferimento all'apporto, si possono distinguere i seguenti rapporti di associazione:

- associazione in partecipazione di capitali: quando l'associato apporta del capitale;
- associazione in partecipazione di lavoro: quando l'associato apporta il proprio lavoro;
- associazione in partecipazione mista: quando l'associato apporta sia capitale che lavoro.

Rientra, dunque, fra i redditi di capitale anche l'utile percepito dall'associato in partecipazione di solo capitale e quello misto, mentre l'utile percepito dall'associato in partecipazione di lavoro costituisce, per lo stesso associato, reddito di lavoro autonomo.

In presenza, quindi, di un apporto di capitale o di un apporto di capitale e lavoro (c.d. apporto misto), al fine di andare ad individuare la tassazione che tali redditi subiscono, si deve appurare se si tratta di una partecipazione agli utili di tipo qualificato o di tipo non qualificato, così come accade per le partecipazioni e i dividendi.

Si ha un associato qualificato quando l'apporto dello stesso associato nell'impresa dall'associante, superi il 5 per cento del valore del patrimonio netto della società dell'associante se questa è quotata, ovvero superi il 25 per cento in tutti gli altri casi ivi compreso il caso in cui l'associante sia una impresa così detta minore.

La sesta e ultima categoria di redditi previsti [dall'articolo 6](#), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986, è quella dei così detti “redditi diversi”.

Si tratta di un insieme di redditi, sempre puntualmente individuati dalla norma contenuta nell'[articolo 67](#) del Tuir, tra cui si annoverano quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Anche i redditi “diversi” seguono la tassazione per cassa, e quindi subiscono la tassazione nel periodo d'imposta in cui gli stessi vengono effettivamente percepiti.

Come già detto, spiccano, fra tutti, quelli che derivano dalla cessione di azioni o quote di partecipazione e la quantificazione del reddito non è, solitamente, al lordo, come si è detto per i redditi di capitale, ma bensì al netto. Proprio con riferimento alle partecipazioni il reddito tassabile, infatti, è dato dalla differenza tra corrispettivo realizzato e costo di carico (leggasi, genericamente, anche se non sempre è così: costo di acquisizione) della partecipazione stessa.

In presenza di una delle operazioni evidenziate dall'articolo 67 e che si riportano nella tabella che segue, il contribuente deve provvedere alla determinazione della base imponibile, che in molti casi prende il nome di plusvalenza, e far concorrere, salvo eccezioni, il reddito a quello complessivo che viene tassato attraverso l'Irpef.

I principali redditi diversi - art. 67 del Tuir

Le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo

Redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.

Le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto

Sempre sul fronte delle partecipazioni in questa sede vale la pena di sottolineare che assume rilevanza, come peraltro già detto in fase di trattazione dei redditi di capitale e con riferimento ai dividendi, la tipologia di partecipazione che un soggetto va a cedere. La suddivisione posta in essere dal Legislatore, tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate, differenzia anche la modalità di tassazione delle plusvalenze realizzate attraverso la loro cessione.

REDDITO D'IMPRESA

La nuova tassazione

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Dal 2017, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, Ires, passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. A seguito di tale variazione, il Legislatore ha provveduto anche a variare la quota imponibile di dividendo e plusvalenza in capo al socio.

COMMENTO

In linea di massima, soffermando l'attenzione sui percettori di dividendi persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d'impresa, la tassazione in presenza di partecipazione qualificata in una società non black list, avviene con l'Irpef ma, finché l'Ires è al 27,5 per cento, "solo" sul 49,72 per cento del dividendo al fine di neutralizzare, per lo meno in parte, la così detta doppia imposizione economica.

In presenza, invece, di partecipazione non qualificata detenuta in società sempre non black list, la tassazione del dividendo avviene attraverso una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento.

Dal 2017, però, l'aliquota Ires passa al 24 per cento e, quindi, attraverso il [decreto ministeriale del 26 maggio 2017](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017, il Legislatore ha adeguato la quota di dividendo e di plusvalenza imponibile in capo al socio che fino al 31.12.2016 o, meglio, con riferimento agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, è del 49,72 per cento, come già si è avuto modo di dire.

La nuova quota imponibile in capo al socio del dividendo derivante da partecipazione qualificata, e riferito ad utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è stata determinata, quindi, nel 58,14 per cento.

Il decreto, con riferimento ai dividendi, stabilisce una presunzione: a partire, infatti, dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto l'utile di esercizio in corso al 31 dicembre 2016, sostanzialmente, quindi, le delibere di aprile 2017 (salvo l'utilizzo del maggior termine), i dividendi che verranno distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società, o altro ente partecipato, fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, poi con quelli fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, e poi, naturalmente, con quelli successivi.

Questo perché a seconda dell'utile distribuito, cambia la quota da assoggettare a tassazione in capo al socio qualificato. Per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 la quota imponibile, infatti, è del 40 per cento, per quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 la quota imponibile è del 49,72 per cento mentre, infine, per quelli prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 la quota imponibile è del 58,14 per cento.

Tale tipologia di tassazione riguarda sia i soci persone fisiche che percepiscono il dividendo da partecipazione qualificata non in regime d'impresa, sia i soci persone fisiche che lo percepiscono in regime d'impresa, sia i soci società di persone, qualsiasi sia il tipo di partecipazione detenuta. Qualora, invece, il socio sia una società di capitali, si ricorda che la quota di dividendo tassabile è riferita al 5 per cento del dividendo stesso, sempre indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta.

Per completezza di argomento, si evidenzia che per i soci, persone fisiche, che detengono una quota di partecipazione non qualificata, la tassazione avviene attraverso una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento da applicare sull'importo complessivo del dividendo.

Le partecipazioni nelle società di capitali

Tipo di partecipazione	Definizione
Qualificata	Sono partecipazioni qualificate le partecipazioni al capitale ed al patrimonio delle società di capitali che rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento (se si tratta di società quotate) o al 20 per cento (se si tratta di società non quotate) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento (se si tratta di società quotate) o al 25 per cento (se si tratta di società non quotate).
Non qualificata	Partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società di capitali diverse da quelle qualificate, sopra indicate.

E' bene, infine, evidenziare, che per quanto concerne l'associazione in partecipazione diversa da quella di lavoro, qual'ora essa sia di tipo qualificato, la tassazione, dal 2017, con le stesse regole sopra citate, avverrà sul 58,14 per cento dell'utile percepito dall'associato, sempre attraverso l'applicazione delle aliquote Irpef progressive.

Se, al contrario, l'associazione in partecipazione è di tipo non qualificato, la tassazione avverrà attraverso l'applicazione, sull'intero utile, di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26 per cento così come avviene per i dividendi non qualificati percepiti da persone fisiche non nell'ambito del regime d'impresa.

Passando alla plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, anche in questo caso il decreto ministeriale del 26 maggio 2017 stabilisce che con riferimento alle plusvalenze realizzate a partire dal primo gennaio 2018, cambia la quota da assoggettare ad Irpef. Con riferimento sia alle persone fisiche che detengono la partecipazione in regime d'impresa, sia a quelle che la detengono in regime d'impresa, sia con riferimento a quelle detenute da società di persone, la quota imponibile della plusvalenza è il suo 58,14 per cento anziché, come avviene per le cessioni effettuate entro il 31.12.2017, il 49,72 per cento.

Per la determinazione esatta della quota imponibile della plusvalenza, si deve avere riguardo all'atto di cessione a nulla rilevando l'effettivo pagamento del corrispettivo. Pertanto, in presenza di cessione avvenuta nel 2017 ma con pagamento nel 2018 o in anni successivi, la quota imponibile della plusvalenza è del 49,72 per cento.

Resta inteso che anche la minusvalenza rileva, con riferimento alle medesime scadenze temporali, nella stessa misura in cui rileva la plusvalenza.

Per quanto concerne, infine, le persone fisiche che cedono partecipazioni non qualificate detenute non in regime d'impresa, l'intera plusvalenza viene tassata con l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Cessione di partecipazioni dal 2018: modalità di tassazione delle plusvalenze

Tipo di partecipazione	Tassazione
Partecipazione qualificata	Aliquote Irpef progressive sul 58,14 per cento della plusvalenza
Partecipazione non qualificata	Imposta sostitutiva del 26 per cento sull'intera plusvalenza

Per le società di capitali nulla cambia visto che qualora la partecipazione sia p.ex. la tassazione avviene sul 5 per cento della plusvalenza, mentre se non risulta essere p.ex. la tassazione avviene sull'intera plusvalenza realizzata.

SI RICORDA CHE

- Il dividendo è sostanzialmente l'utile distribuito dalle società di capitali ovvero da enti equiparati
- Dal 2017 l'aliquota Ires scende dal 27,5 per cento al 24 per cento. Di conseguenza si è reso necessario adeguare la quota imponibile di dividendo e plusvalenza

SCHEMI E TABELLE

Plusvalenze e dividendi: si abbassa l'Ires, si alza la quota imponibile – I punti salienti

La tipologia di redditi	<p>L'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi , DPR 917 del 1986, individua e suddivide i redditi in sei categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i redditi fondiari, - i redditi di capitale, - i redditi di lavoro dipendente, - i redditi di lavoro autonomo, - i redditi d'impresa, - i redditi diversi.
I redditi di capitale	<p>Con riferimento ai redditi di capitale, al fine di evitare facili complicazioni, il Legislatore fiscale fornisce, sempre all'interno del testo unico, una elencazione analitica e tassativa di quelli che sono i redditi che vanno a formare la categoria in commento. E' bene premettere, rinviando alla tabella che segue per l'elencazione dei redditi, che due sono le regole che governano i redditi in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tassazione avviene per cassa e, quindi, solo nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente percepiti, - la tassazione avviene al lordo, ossia senza la possibilità di abbattere tali redditi a fronte di "costi" sostenuti per la produzione degli stessi. Come si avrà modo di dire, questa tipologia di tassazione "al lordo" differisce dalla tassazione dei redditi diversi avviene invece sempre al netto.
I redditi diversi	<p>La sesta e ultima categoria di redditi previsti dall'articolo 6, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986, è quella dei così detti "redditi diversi". Si tratta di un insieme di redditi, sempre puntualmente individuati dalla norma contenuta nell'articolo 67 del Tuir , tra cui si annoverano quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate. Anche i redditi "diversi" seguono la tassazione per cassa, e quindi subiscono la tassazione nel periodo d'imposta in cui gli stessi vengono effettivamente percepiti.</p>
La tassazione dei dividendi	<p>La nuova quota imponibile in capo al socio del dividendo derivante da partecipazione qualificata, e riferito ad utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è stata determinata, quindi, nel 58,14 per cento. Il decreto, con riferimento ai dividendi, stabilisce una presunzione: a partire, infatti, dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto l'utile di esercizio in corso al 31 dicembre 2016, sostanzialmente, quindi, le delibere di aprile 2017 (salvo l'utilizzo del maggior termine), i dividendi che verranno distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società, o altro ente partecipato, fino all'esercizio in corso al 31.12.2007, poi con quelli fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, e poi, naturalmente, con quelli successivi.</p>
La tassazione delle plusvalenze	<p>Per la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, anche in questo caso il decreto ministeriale del 26 maggio 2017 stabilisce che con riferimento alle plusvalenze realizzate a partire dal primo gennaio 2018, cambia la quota da assoggettare ad Irpef. Con riferimento sia alle persone fisiche che detengono la partecipazione in regime d'impresa, sia a quelle che la detengono in regime d'impresa, sia con riferimento a quelle detenute da società di persone, la quota imponibile della plusvalenza è il suo 58,14 per cento anziché, come avviene per le cessioni effettuate entro il 31.12.2017, il 49,72 per cento.</p>